



**COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA**  
***PROVINCIA DI VENEZIA***

*Via Repubblica 34/36 C.A.P. 30010 – Tel. 041/5145911 – Fax 041/460017*

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE**  
**DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI**

Approvato con deliberazione di C.C. n° 6 del 29.01.2010

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva del cimitero comunale, nel rispetto, oltreché del presente regolamento, delle norme di cui:

- a) al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n° 1265;
- b) al D.P.R. 10 settembre 1990 n°285 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- c) al "Regolamento comunale di polizia mortuaria" approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 12 del 11.03.2009;
- d) ogni altra disposizione generale e speciale applicabile in materia.

Il servizio non è obbligatorio e verrà concesso a seguito richiesta da parte dei soggetti interessati al competente ufficio comunale e/o concessionario. Con la sottoscrizione della richiesta l'interessato si assume l'impegno di pagare il contributo di allacciamento ed il canone di consumo dell'energia elettrica.

## **Articolo 2 – Modalità di svolgimento del servizio**

Il servizio in questione viene svolto in proprio direttamente dall'Ente con l'ausilio di proprio personale oppure mediante affidamento dello stesso in concessione.

## **Articolo 3 – Campo di applicazione**

Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva:

- a) nei campi di inumazione;
- b) nei loculi cimiteriali;
- c) nelle tombe e cappelle di famiglia;
- d) nei colombari, ossari;
- e) limitatamente alle zone già servite di linea principale;

Tutti gli interventi di edificazione di nuove tombe o cappelle dovranno prevedere la predisposizione per l'allacciamento alla linea generale.

## **Articolo 4 – Orario del servizio e sospensione**

Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è continuativo.

L'eventuale sospensione del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori e per qualsiasi causa di forza maggiore non comporteranno rimborsi agli utenti.

## **Articolo 5 – Tariffe – Pubblicità delle tariffe.**

Il servizio a domanda individuale (D.M. 31/12/1983) sarà assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dalla Giunta Comunale e saranno annualmente aggiornate in base all'indice ISTAT delle famiglie di operai ed impiegati. Le tariffe saranno così costituite:

- 1) spese fisse di impianto comprendenti:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) la compartecipazione delle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;
- 2) canone di abbonamento per ogni punto luce comprendente:
  - a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
  - b) il ricambio delle lampade;
  - c) l'erogazione dell'energia elettrica.

La tariffa per l'illuminazione votiva dei cimiteri è sempre esposta ben visibile in prossimità della camera mortuaria o in altro luogo con l'indicazione esatta delle modalità di pagamento.

Qualsiasi modifica della tariffa s'intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione, e l'utente se non accetterà tali modifiche dovrà disdire il contratto.

Il canone annuale decorre dall'anno successivo a quello di allacciamento.

#### **Articolo 6 – Modalità per il pagamento del canone**

La tariffa di allacciamento dovrà essere pagata tramite bollettino di conto corrente postale. La suddetta tariffa ed il canone annuale verranno stabiliti dalla Giunta Comunale.

Il pagamento del canone di consumo, che avrà cadenza annuale, dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino di C/C postale che l'Amministrazione Comunale e/o il Concessionario provvederà ad inviare agli utenti.

In caso di mancato pagamento del canone dovuto, l'ufficio comunale competente e/o il concessionario del servizio, provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, tramite raccomandata A.R. con invito al pagamento.

Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento l'Amministrazione Comunale e/o il Concessionario del servizio provvederà, senza preavviso alcuno, a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica ed al recupero della somma dovuta nelle forme coattive previste dalla legge.

Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada del proprio defunto, dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare la relativa quota di allacciamento.

#### **Articolo 7 – Durata della convenzione.**

La durata del contratto di abbonamento sarà legata alla durata della relativa concessione cimiteriale.

Le richieste di disdetta, dell'illuminazione votiva avranno efficacia dall'anno successivo a quello in cui verranno presentate.

#### **Articolo 8 – Richiesta di utenza**

La richiesta di utenza potrà essere effettuata in qualsiasi momento e l'adozione sarà immediata con apposita convenzione per le zone già servite da impianto di illuminazione. Per le zone non servite sarà comunicato agli interessati l'eventuale programma di estensione del servizio.

Ogni utenza può essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue.

Le lampadine (a basso consumo energetico - Led) verranno fornite dal Comune e/o dal Concessionario del servizio e l'allacciamento dovrà essere effettuato esclusivamente da personale autorizzato.

#### **Articolo 9 – Divieto di manomissione agli impianti e competenze.**

E' assolutamente vietato:

a) manomettere gli impianti;

- b) asportare, strappare i cavi di alimentazione di illuminazione votiva;
- c) asportare e/o sostituire le lampadine;
- d) installare nei pressi delle lampade votive lumini a batteria e/o lumini a candela;
- e) provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità;
- f) sostituire lampade di potenza superiore a quella stabilita dal Comune, ovvero di modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica, di servirsi di speciali installazioni per adattarli ad altri sistemi di illuminazione.

Ricorrendone le circostanze prima descritte il Comune e/o il Concessionario avrà sempre il diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di avviso e chiedere le eventuali spese per il ripristino.

#### COMPETENZE DEL COMUNE E/O DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
- la sostituzione della lampadina esaurita: la verifica ed il cambio della lampadina sono eseguiti a spese del comune e/o del concessionario del servizio, entro 7 (sette) giorni dalla segnalazione dello spegnimento.

#### COMPETENZE DELL'UTENTE:

- la cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il porta lampada con gli annessi accessori di protezione;
- la comunicazione di ogni guasto o rottura dell'impianto al Comune e/o Concessionario del servizio;
- la comunicazione tempestiva agli uffici comunali e/o concessionario del servizio di ogni variazione del proprio domicilio od eventualmente del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino di canone.

#### **Articolo 10 – Censimento e regolarizzazione delle utenze in atto**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio comunale e/o il concessionario del servizio provvederà al censimento delle utenze in atto.

Tutte le utenze non perfezionate con apposito contratto potranno essere regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, senza alcun onere a carico dell'utente. Il comune e/o concessionario del servizio al fine di agevolare dette operazioni applicheranno avviso opportuno in prossimità dell'utenza votiva.

A tal fine l'ufficio comunale e/o il concessionario del servizio notificherà agli interessati entro il termine di cui al comma precedente apposito invito a regolarizzare l'utenza fissando un termine non inferiore a 30 giorni.

#### **Articolo 11 – Tutela dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali sarà svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

#### **Articolo 12 – Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate nel presente regolamento.

### **Articolo 13 – Pubblicità del regolamento**

A norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, copia del presente regolamento sarà a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Tutti gli uffici interessati dal servizio saranno altresì dotati di copia del presente regolamento.

### **Art. 14 – Casi non previsti dal presente regolamento**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitario approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'articolo 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127";
- il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modifiche ed integrazioni;
- il "Regolamento comunale di polizia mortuaria" approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 12 del 11.03.2009;
- ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

### **Articolo 15 – Rinvio dinamico**

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopraordinata.

### **Articolo 16 – Sanzioni Amministrative**

La violazione alle norme del presente Regolamento e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro da applicarsi con i criteri di cui all'art. 11 della Legge 689/81 trovando in caso applicazione l'art. 16 della medesima legge 689/81.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

### **Articolo 17 – Entrata in vigore e pubblicità del regolamento.**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la delibera di approvazione sarà diventata esecutiva.

